

aggio
ugno 1970

Bollettino 7

Ordine degli Avvocati e Procuratori - Bologna

Sommario

Ancora una amnistia	pag. 33
Assemblea 26 giugno 1970	» 35
Attività del Consiglio	» 40
Giurisprudenza disciplinare	» 40
Elezioni e Cancellerie	» 40
Unione delle Curie	» 41
Per ovviare a certe disfunzioni	» 42
Interventi del Consiglio Nazionale Forense	» 43
La difesa avanti i tribunali regionali	» 43
Crediti professionali e ordine dei privilegi	» 43
Modifiche dell'imposta sui redditi di lavoro	» 45
La difesa nei processi di lavoro	» 46
In agitazione i colleghi torinesi	» 47
In breve	» 49
Contributo annuale	» 49
L'IGE dei professionisti	» 49
Biblioteca	» 49
Il nuovo Presidente del Tribunale	» 50
Ancora sul parcheggio	» 51
Concorsi e premi	» 54
Variazioni degli albi	» 54
Errata corrige	» 55
Curatele fallimentari	» 55
Si racconta che	» 56

ANCORA UNA AMNISTIA !

Quante? Molte. TROPPE. Tralasciamo tutti i provvedimenti « di clemenza » emanati durante la guerra. Avevano una ovvia giustificazione. Trascuriamo anche quelli del « dopo-guerra », fino al 1949. Avevano un'altra, non meno ovvia, giustificazione. Ma quelli successivi? Dicembre 1953. Luglio 1959. Gennaio 1963. Giugno 1966. Maggio 1970. Ora perché gli uffici giudiziari sono ingolfati, ora perché le stagioni non rispecchiano il calendario astronomico e diventano « calde » quelle che dovrebbero essere fresche. E fra tre anni? Una « occasione » si troverà. È indubbio che, per rispettare il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, qualche « motivo » si troverà. Non si potrà certamente violare quello che è ormai un « diritto quesito » del cittadino italiano: avere una amnistia al massimo ogni quattro anni. Forse che i diritti dei cittadini non vanno rispettati, in uno « Stato di diritto »?

Sono note, sono state ripetute da più parti e in più occasioni, le ragioni obiettive per le quali questo fenomeno del ricorrere ciclico di amnistie rappresenta null'altro che un danno. È inutile tornarci sopra, per ribadire che si vanifica la fiducia verso la giustizia delle parti offese, si svuota di contenuto un larghissimo settore del potere giudiziario, si incrementa certa, sia pure minore, delinquenza, si privano gli stessi imputati, che anelano ad un provvedimento di merito che può mandarli assolti, del diritto al riconoscimento della loro innocenza (solo l'amnistia del 1959 era stata « rinunciabile »; ed infatti le rinunce furono moltissime), esponendoli alle ulteriori conseguenze rappresentate da procedimenti civili, amministrativi, disciplinari, non preclusi dalla declaratoria di estinzione del reato per effetto della amnistia.

Si vorrebbe piuttosto, in questa sede, esaminare qualche altro aspetto insito in questo continuo incalzare delle amnistie; l'aspetto che tocca più da vicino noi avvocati.

Inutile nascondere che ogni amnistia cagiona un gravissimo danno economico alla categoria degli avvocati. Il discorso può apparire egoistico, anzi lo è. Ma non vi è motivo per non dire la verità. Non è certamente una vergogna ammettere che l'avvocato penalista vive del suo lavoro, che è difficile e pesante, e che se spesso è rappresentato da difese relative a reati per i quali l'amnistia non incide, è anche e per la maggior parte rappresentato da impegni inerenti a reati amnistiabili. Ogni tre o quattro anni il lavoro accumulato viene falciato. È come se un ciclone si abbattesse sui nostri studi, lasciandoci, sì, le cose di maggior peso, ma distruggendo tutte le piccole, che numericamente sono le maggiori.

E ogni volta bisogna ricominciare daccapo. E bisogna farlo con dignità. L'accaparramento della clientela è vietato; e se non lo fosse è comunque

umiliante. E poi, la clientela penale non si accaparra (se non quella della tanto discussa infortunistica stradale): è quella che più intensamente risente del rapporto fiduciario personale.

Ma vi è di peggio. Questo ricorrere costante delle amnistie incide negativamente su quell'aspetto impalpabile, incontrollabile, eppure immanente, che si chiama « costume professionale »: quell'atteggiarsi del modo di essere professionale che sfugge a censure deontologiche o disciplinari, e che tuttavia condiziona la formazione del professionista e il suo comportamento.

Valga un esempio per tutti: la consapevolezza della « fatalità » delle amnistie induce il difensore a ricorrere ad ogni lecito cavillo per ritardare la definizione di un processo (sia chiaro: di quello a carico del colpevole, non dell'innocente); lo costringe a non rinunciare a nessun grado di giurisdizione; gli impone di fare le impugnazioni più inconcepibili (talvolta, specie nella imminenza di una amnistia, si motiva una impugnazione con la richiesta di attenuanti già concesse; tutto serve, pur di impedire il passaggio in giudicato!); il cerchio si chiude in una spirale senza via di uscita, perché più aumentano le impugnazioni infondate, più gli uffici giudiziari si ingolfano, e più questo accade, più pressante si fa l'esigenza di sbarazzare l'arretrato con una amnistia; e più questa esigenza si avvicina, più le impugnazioni infondate si moltiplicano.

Si può dare torto all'avvocato che così agisce? Si può dire che manca di serietà professionale, se alla fine ottiene il risultato che l'imputato (colpevole) auspicava, cioè sottrarsi alla punizione e.... rimanere incensurato? Ma al tempo stesso, può negarsi che tutto ciò incide sulla « forma mentis », alterando quella obiettività di giudizio, che tante volte consiglierebbe di acquietarsi dopo una pronuncia giusta?

Non si è buoni collaboratori della giustizia se non si ha il coraggio di rifiutare la collaborazione per una impugnazione infondata. Ma come impedire al cliente di « sfruttare » la situazione del tutto particolare nella quale si muove, da anni e anni, la giustizia penale italiana?

Ecco, sia pure per sommi capi abbiamo enucleato ancora nuovi motivi di ostilità per i provvedimenti di amnistia. Quando sono un fenomeno eccezionale, ben vengano. Quando sono un ingiustificato ricorrente strumento per nascondere, anziché per affrontare i veri problemi di riforma che sono all'origine del fenomeno attuale, tutto concorre a sostenerne, da qualsiasi angolo visuale, la dannosità.

Anche questa nostra piccola voce rimarrà inascoltata.

Non importa. La coscienza imponeva di parlare, non di fingere di ignorare e di tacere. E avere la coscienza tranquilla, tutta sommato, non è poco. Per essa, infatti, non vi sono amnistie. (a. m.)

ASSEMBLEA 26 GIUGNO 1970

A richiesta di 184 colleghi è stata convocata una Assemblea straordinaria per il pomeriggio del 26 giugno per la trattazione dei seguenti argomenti:

- 1) *problema dell'istituzione del servizio autonomo di assistenza malattia;*
- 2) *delibera 28 febbraio 1970 del Comitato direttivo della Cassa, che collega all'imposizione fiscale il mantenimento della iscrizione alla Cassa;*
- 3) *problema del controllo sull'effettivo assolvimento da parte di tutti gli iscritti dei contributi indiretti rappresentati dalla marca Cicerone;*
- 4) *accertamento della regolarità della posizione degli iscritti alla Cassa.*

Al termine della riunione sono stati posti in votazione, per appello nominale, i seguenti ordini del giorno:

L'assemblea straordinaria degli Avvocati e Procuratori di Bologna, convocata il 26 giugno 1970,

v i s t a

la deliberazione del 28 febbraio 1970 del comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza a favore degli Avvocati e Procuratori, con la quale è stato deciso che a far tempo dal 1° gennaio 1971 non avranno diritto di essere o rimanere iscritti alla Cassa gli Avvocati e Procuratori non compresi nei ruoli di R.M. per reddito professionale, né gli Avvocati e Procuratori i quali — pur essendo compresi nei ruoli di R.M. per un reddito professionale al netto della franchigia inferiore a L. 750.000 — non avranno provveduto a integrare il certificato fiscale con la dimostrazione di aver svolto annualmente un numero significativo di affari da valutarsi, caso per caso, a discrezione della Giunta Esecutiva della Cassa stessa;

c o n s i d e r a t o

che la sopraddeata delibera 28 febbraio 1970 è manifestamente illegittima perché in contrasto con le norme di cui alle leggi 8 gennaio 1952 n. 6, 25 febbraio 1963 n. 289 e 5 luglio 1965 n. 798, nonché in palese contrasto con i principi di mutualità cui deve ispirarsi qualsiasi cassa di previdenza e di assistenza;

che, in ogni caso, l'accertamento della continuità dell'esercizio professionale mediante l'onere della documentazione integrativa è umiliante sotto il profilo morale e del tutto inutile sul piano pratico perché può facilmente prestarsi ad elusioni fraudolente;

p r e s o a t t o

che la precedente delibera 4 maggio 1970 dell'Assemblea Straordinaria degli Avvocati e Procuratori di Bologna — con la quale si chiedeva la revoca della deliberazione 28 febbraio 1970 del Comitato dei Delegati della Cassa — non ha sortito alcun risultato;

c h i e d e

nuovamente la revoca della sopracitata delibera 28 febbraio 1970 del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori;

p r o p o n e

nuovamente che sia affidato ai competenti Consigli degli Ordini forensi il compito di certificare annualmente l'effettivo esercizio della professione con carattere di continuità;

e s o r t a

la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a praticare un effettivo e rigoroso controllo diretto ad ottenere sia l'assolvimento da parte di tutti gli iscritti dei contributi indiretti mediante l'applicazione delle apposite marche, sia la necessaria serietà da parte di tutti i Consigli degli Ordini forensi d'Italia nella certificazione suddetta, promuovendo in difetto le opportune iniziative, ivi compreso eventualmente lo scioglimento degli stessi Consigli degli Ordini da parte del Ministero di Grazia e Giustizia;

i n v i t a

tutti gli iscritti a rifiutare di trasmettere alla Cassa Nazionale di Previdenza la documentazione dimostrativa di aver svolto un numero significativo di affari;

d e l i b e r a

fin d'ora che il Consiglio dell'Ordine, affidando se del caso l'incarico ad un legale di sua fiducia, assuma la difesa avanti la competente Autorità Giurisdizionale di quegli iscritti, i quali — pur esercitando la professione con carattere di continuità — dovessero essere cancellati d'ufficio dalla Cassa per non essere compresi nei ruoli di R.M. ovvero per non aver trasmesso il certificato comprovante gli affari svolti annualmente;

m a n d a

al Consiglio dell'Ordine di comunicare quanto sopra alla Presidenza della Cassa Nazionale di Previdenza, ai delegati, al Consiglio Nazionale Forense, ai Consigli degli Ordini forensi d'Italia e a tutti gli iscritti al Consiglio dell'Ordine di Bologna.

Votanti n. 76

Voti favorevoli	36
Voti contrari	34
Astenuti	6

* * *

L'Assemblea straordinaria degli Avvocati e Procuratori di Bologna, riunitasi il 26 giugno 1970,

r i c o n f e r m a

la richiesta di revoca della delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza Avvocati e Procuratori, relativa ad una gestione autonoma della assistenza malattie, riproponendo — in attesa delle eventuali riforme dell'intero sistema assistenziale — la richiesta di conferma degli accordi con l'ENPDEDP;

r i c o n f e r m a

l'Ordine del giorno approvato dalla Assemblea degli Avvocati e Procuratori di Bologna il 4 maggio 1970, sia in ordine alla revoca della delibera 28 febbraio 1970 del Comitato direttivo della Cassa, sia in ordine al controllo sull'esercizio effettivo e continuativo della professione da demandarsi ai Consigli degli Ordini forensi;

p r o p o n e

che il Comitato direttivo della Cassa, ove si trovi di fronte a contrastanti richieste da parte di varie Assemblee o di Consigli degli Ordini, sottoponga a tutti gli iscritti un « referendum » sul mezzo migliore per controllare la continuità dell'esercizio professionale;

r i c h i a m a

ogni avvocato e procuratore al dovere di assolvere con lealtà e responsabilità la corresponsione dei contributi indiretti (marche Cicerone);

i n v i t a

il Comitato Direttivo della Cassa a disporre opportuni e frequenti controlli ed ispezioni sulla suddetta corresponsione dei contributi indiretti.

Votanti n. 62

Voti favorevoli	36
Voti contrari	20
Astenuti	6

Non fare seguire alla notizia « ufficiale » qualche commento, fra i tanti che la recente riunione assembleare suggerisce, sarebbe come fingere che tutto si sia svolto secondo una ordinaria (e ordinata) amministrazione. Il che non risponde a verità, come sanno i colleghi che alla assemblea hanno partecipato e come è giusto sappiano quelli che non vi hanno preso parte. Qui riferiremo dunque qualche impressione, pronti a riportarne anche altre se qualche collega vorrà approfittare del Bollettino, per tenere aperto un dialogo sull'argomento. Per la verità, l'esperienza ci insegna che ogni appello a collaborare con la redazione del Bollettino rimane solitamente lettera morta; ed anche questa è una *forma mentis* che meriterebbe qualche analisi; ci ripromettiamo di tentarla in una prossima occasione; per ora, torniamo alla nostra assemblea.

Ci sembra che ad essa possa riguardarsi — come siamo usi fare nei nostri scritti giuridici — da un duplice angolo visuale: di forma e di merito (o, se si preferisce, di procedura e di sostanza).

Sotto il profilo formale si pone anzitutto una domanda: era così necessaria e urgente questa assemblea, a poco più di un mese di distanza da quella precedente, e praticamente sui medesimi argomenti?

All'interrogativo possono rispondere soltanto, se lo riterranno, i colleghi che sottoscrissero la richiesta di convocazione. È certo che sui primi due argomenti all'ordine del giorno — come ripetutamente riferito dal precedente nostro Bollettino — una presa di posizione (o del Consiglio, o del collega Delegato presso la Cassa dai Consigli del Distretto, o dell'assemblea del 4 maggio), vi era già stata. D'accordo, *repetita juvant*. Ma è difficile reprimere del tutto la sensazione di una certa intemperanza; cioè l'impressione che questa ultima assemblea sia stata richiesta sol perché dopo un mese dalla espressione dei precedenti *desiderata*, questi non risultavano ancora pienamente accolti, anzi neppure discussi da chi di dovere.

Quanto agli altri due argomenti... il discorso potrebbe essere lungo e difficile. Vediamone un solo aspetto: non è un po' avvilente che noi avvocati chiediamo dei controlli su noi avvocati per assolvere quell'onere (apposizione dei Ciceroni) che giova soltanto a noi avvocati?

La risposta più ovvia sarebbe una invocazione alla autodisciplina. Ma confidare su di questa non è facile, come ha potuto constatare chi ha partecipato alla recente assemblea: non sono mancate le polemiche personali, le interruzioni, le intemperanze, gli abbandoni dell'aula.

Ci sia permesso un confronto: lo scorso anno il nostro Consiglio organizzò un incontro fra avvocati e magistrati per discutere (e proporre possibili soluzioni) alcuni aspetti più urgenti della oramai abituale « crisi della giustizia ». Il risultato fu meno che modesto, potremmo dire falli-

mentare. E forse proprio questo è uno dei più reali aspetti della « crisi della giustizia »: l'indifferenza più completa per i problemi vitali della nostra professione, contrapposta all'ardore più acceso e passionale per i temi sindacali di personale interesse.

Se ne vuole la riprova? Il problema della efficienza della difesa d'ufficio ci è oramai sfuggito di mano; interessa più i magistrati (che vedono e sentono come occorra tutelare efficacemente la difesa dei non abbienti) che non gli avvocati, pronti ad appellarsi alla retorica delle tradizioni, senza però credere (senza neppure fingere di credere) a soluzioni capaci di rino-bilitare la « missione ».

Vediamo un ultimo profilo procedurale della recente assemblea: la votazione delle mozioni conclusive. Per alzata di mano, per appello nominale, per divisione, ancora per appello, con contestazioni prima, durante e dopo ciascuna votazione. *In cauda venenum*, d'accordo; può meravigliarsi (e scandalizzarsi) di queste conclusioni soltanto chi non ha mai partecipato a congressi o convegni o assemblee o a riunioni similari. Durante i « lavori », tutti vogliono parlare (magari soltanto per riferire se sono d'accordo o no con gli oratori precedenti), e non consentirlo è espressione di bieco autoritarismo; al termine, tutti hanno fretta di andarsene; ed è proprio il momento in cui piovono le « mozioni d'ordine », gli « emendamenti », le « dichiarazioni di voto », le polemiche procedurali.

Tutto sommato, è segno di gioventù. Si direbbe che in nessuno di noi si cancella mai quel fanciullo che si accingeva con tanto impegno a giocare con i coetanei, e che sempre finiva (o vedeva gli altri finire) il gioco con il brusco: « non ci gioco più ».

Per quanto riguarda il *merito* della recente assemblea, le mozioni approvate parlano da sole: salvo qualche dettaglio, non si è fatto che ripetere tutto ciò che già era stato detto nelle precedenti analoghe occasioni.

Certo è, però, che il problema rimane e che risolverlo non è facile, se si vuole essere obiettivi: che la sola iscrizione agli albi professionali dia diritto alla pensione, anche a chi non esercita effettivamente e continuamente la professione, non è giusto; si verificano fenomeni di parassitismo che vanno individuati ed eliminati; ma come? I colleghi bolognesi hanno ripetutamente sostenuto che il parametro della iscrizione nei ruoli di R.M., specie se per imponibili ragguardevoli, non risponde ad equità. Hanno anche suggerito un correttivo: demandare il controllo sulla continuità dell'esercizio professionale ai singoli Consigli degli Ordini.

Non si afferma che il sistema proposto sia perfetto. Certo, è meno oneroso di quello proposto dal Comitato direttivo della Cassa. Perché non provare? L'esperienza servirà a circoscrivere i difetti del nuovo sistema e, se possibile, a rimuoverli. O si crede che esista una medaglia priva del *retro*, cioè che esista un qualunque fenomeno umano privo di difetti?

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

(adunanze: 6 maggio - 13 maggio - 20 maggio - 25 maggio - 27 maggio -
5 giugno - 10 giugno - 13 giugno - 17 giugno)

GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

È stata comminata la sanzione disciplinare della *censura* ad un collega ritenuto colpevole di avere, assistendo in una pratica stragiudiziale di risarcimento danni il sig. R.G., presentato, dopo la revoca del mandato, una parcella d'importo assolutamente esorbitante rispetto al reale e a lui noto valore della pratica, e nella quale erano indicate prestazioni non effettuate e attività non svolte.

È stato comminato l'*avvertimento* ad un collega ritenuto colpevole di non avere messo la propria cliente al corrente dello stato della causa promossa nei confronti di una società e per non avere informato la cliente stessa delle proposte di transazione formulate dal legale della controparte.

Con delibera 6 maggio 1970 passata in giudicato il Consiglio ha disposto la radiazione dell'avv. Pier Luigi Pedrini.

Con altra delibera 25 maggio 1970 passata in giudicato il Consiglio ha disposto la radiazione dell'avv. Remo Valianti.

ELEZIONI E CANCELLERIE

Pubblichiamo il testo di una comunicazione inviata il 17 giugno al Presidente del Tribunale di Bologna:

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna, rendendosi interprete del disagio che ha arrecato e arreca ai Colleghi la paralisi della attività della 2^a e 3^a sezione del Tribunale di Bologna, conseguente alla applicazione del personale di Cancelleria, nella sua totalità, al servizio elettorale;
pur rendendosi conto della necessità dello svolgimento delle attività elettorali predette

r i l e v a

che il personale da adibire a tale servizio, avrebbe potuto con più opportunità essere scelto in uffici diversi, sì da evitare il periodo di inattività, peraltro né preannunciato, né ad oggi precisato nella durata e

p r o s p e t t a

al Sig. Presidente del Tribunale di Bologna la necessità di intervenire con la urgenza che il caso richiede, a tale dannosa situazione.

In data 22 giugno il Presidente del Tribunale ha così risposto:

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori

BOLOGNA

e, per conoscenza:

A S. E. il Primo Presidente della Corte d'Appello

BOLOGNA

Con riferimento alla nota sopra richiamata informo la S. V. che fin da mercoledì u.s. il servizio presso la cancelleria della 2^a e 3^a sezione civile è tornato alla normalità.

UNIONE DELLE CURIE

(Riunione del 13 giugno 1970)

... *Omissis* ...

Ordine dei privilegi in relazione alla legge n. 153 del 1969.

« Il Presidente informa che alcuni Colleghi e molti Consigli dell'Ordine hanno fatto presente la gravità della questione di cui alla legge « 30 aprile 1969 n. 153 in relazione agli artt. 2751 n. 5 e 2778 n. 14 « codice civile ».

« L'assemblea dopo alcuni interventi e chiarimenti approva alla unanimità il seguente Ordine del giorno:

« L'unione delle Curie, avuta notizia che di fronte ai Tribunali di Milano, di Bergamo e di Roma è stata sollevata eccezione sulla legittimità costituzionale della legge n. 153 del 1969 la quale, disponendo la mutazione dell'ordine dei privilegi, ha postposto quello dei crediti professionali;

« Ritenuta la innegabile serietà di tale eccezione fondata sugli artt. 3, « 4 e 35 della Costituzione e che, insieme alla legge ora detta (art. 66) « occorre impugnare la illegittimità costituzionale anche dell'art. 2751 n. 5 e « dell'art. 2778 n. 14 del codice civile, giacché non può essere messo in « discussione il principio costituzionale della parità dei diritti di chi lavora « e che illegittima è la distinzione circa le varie specie dei lavori esercitati;

« Ritenuto che la soluzione della proposta eccezione è di assoluto ed « urgente interesse per tutto l'Ordine forense INVITA tutti i Colleghi non « appena se ne presenti l'occasione, a sollevare l'eccezione suddetta tenendo « presente quanto sopra in modo da provocare il riconoscimento da parte « dell'A.G. e la dichiarazione di non manifesta infondatezza della eccezione « e quindi, da parte della Corte Costituzionale, il riconoscimento della « incostituzionalità delle norme. »

PER OVVIARE A CERTE DISFUNZIONI

Il nostro Consiglio ha preso in esame alcuni riferimenti scritti e verbali fatti da avvocati e procuratori che frequentano le giurisdizioni civili e penali del nostro Distretto. Con particolare delibera è stato ritenuto opportuno prendere contatto personale con il signor Primo Presidente della Corte d'Appello per esporgli in modo ampio alcuni problemi predominanti ed urgenti, la cui soluzione dipende dallo zelo e dall'autorità degli organi dirigenti degli uffici giudiziari. Gli incontri esplicativi sono avvenuti ed abbiamo tratto l'opinione che una buona parte dei problemi potrà (o potrebbe) essere risolta con sollecitudine. Altri, purtroppo, non dipendono soltanto dall'energia o dal proposito di chi è al vertice giudiziario del Distretto.

Nelle occasioni suddette, sono stati trattati argomenti delicati, come, ad esempio, l'opportunità di far risultare in modo certo, pubblico e responsabile le date delle riunioni collegiali in camera di consiglio, con particolare riguardo alle procedure civili. La richiesta ha destato molta attenzione.

Si è raccomandato ancora una volta, con riferimento ai caratteri sempre più marcati della funzione della difesa legale, che si coordini lo spirito di reciproca collaborazione tra magistrati ed avvocati anche ai fini di tenere in cortese e buona considerazione le esigenze della classe forense. Da parte del Consiglio si assicura la persecuzione degli abusi in via disciplinare.

È stato illustrato il disagio degli avvocati e delle parti interessate allorché la pesantezza dei ruoli di udienza rende manifesto il sovraccarico, con pregiudizio certo del risultato e, comunque, con il giustificato sospetto di una giustizia angustata. In qualche aula di udienza si sentono di nuovo dei richiami alla brevità con palesi accenni al lavoro residuo. D'altra parte, l'eccesso di lavoro altera quello stato d'animo sereno e meditabondo che deve costituire la caratteristica del magistrato, cui grava tanta responsabilità professionale e sociale. Si è parlato anche di formazione straordinaria di collegi aggiunti.

Non si è trascurato di raccomandare l'audizione frequente dei Presidenti dei Consigli forensi del Distretto, i quali, in occasione di contatti personali, possono dare informazioni od esprimere desideri, molto utili ai dirigenti che siano vigilanti.

Tutto ciò, se sarà veramente esaminato ed affrontato per soluzioni anche parziali, gioverà alla ripresa di quei rapporti che costituiscono uno dei maggiori presupposti della buona amministrazione della Giustizia.

Fino ad oggi abbiamo avuto delle assicurazioni, che alimentano le speranze. Si deve precisare che non sarà abbandonato il programma che, in realtà, bonificherà molti campi, anche nell'interesse del prestigio comune.

INTERVENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE A TUTELA DELLA PROFESSIONE

LA DIFESA AVANTI I COSTITUENDI TRIBUNALI REGIONALI

Il Consiglio Nazionale Forense riunito nella sua sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia,

Preso in esame il testo provvisorio di disegno di legge sui tribunali amministrativi regionali elaborato da un Comitato ristretto della 1^a Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e dal relatore Prof. Roberto Lucifredi;

Rilevato che il disegno di legge, nell'ultimo comma dell'art. 19, stabilendo che: « il patrocinio davanti ai tribunali amministrativi regionali può essere assunto dagli Avvocati iscritti negli albi di cui all'art. 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 »;

Convinto che la difesa dei cittadini di fronte ai nuovi organi di giustizia amministrativa, per potersi svolgere su un piano di efficienza e di decoro adeguato alla loro funzione deve essere affidata *necessariamente* — e non solo facoltativamente — a chi per preparazione tecnica e costume professionale ne dà affidamento,

fa voti

perché l'art. 19, ultimo comma, del disegno di legge sia così modificato:

« Per il patrocinio davanti ai tribunali amministrativi regionali è richiesto il ministero di avvocato iscritto negli albi di cui all'art. 16 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 ».

Roma, 17 aprile 1970

IL SEGRETORIO

F.to Avv. V. AYMONE

IL PRESIDENTE

F.to Prof. Avv. E. GUICCIARDI

CREDITI PROFESSIONALI E ORDINE DEI PRIVILEGI

Il Consiglio Nazionale Forense:

Premesso che con la legge 30 aprile 1969 n. 153, concernente la revisione dei trattamenti pensionistici e le nuove norme in materia di sicurezza sociale, è stato sensibilmente modificato, coll'art. 66, l'ordine dei privilegi stabiliti dall'art. 2778 del codice civile con collocazione al primo posto dell'ordine di prelazione delle retribuzioni ed indennità dovute ai prestatori di lavoro subordinato e dei contributi dovuti ai principali istituti, enti o fondi speciali che gestiscono le assicurazioni previdenziali a

favore dei lavoratori, con conseguente postergazione dell'ordine dei privilegi di tutti gli altri crediti, compresi quelli relativi alle retribuzioni dei professionisti, per l'ultimo anno, aventi pure privilegio generale sui mobili e rimasti collocati al n. 14 del detto articolo, che richiama l'art. 1751 dello stesso codice;

Considerato che la nuova disciplina dei privilegi introdotti coll'art. 66 citato costituisce grave pregiudizio pei crediti professionali a causa del notevole dislivello risultante, nell'attuale dislocazione, tra il privilegio dei crediti professionali, quello dei crediti per contributi previdenziali, già collocato al grado 16°, e quello dei crediti dei lavoratori subordinati, tanto più essendo stato abbandonato per questi ultimi il limite temporale già previsto al n. 4 dell'art. 2751, mentre il privilegio dei crediti professionali rimane relegato al grado 14° dell'ordine dei privilegi mobiliari previsto dal citato art. 2778, rimanendo altresì le retribuzioni dei professionisti assistite da privilegio soltanto per l'ultimo anno;

Ritenuto che il limite temporale del detto privilegio e la grave disparità di trattamento fra le retribuzioni dei prestatori di lavoro subordinato a quello dei professionisti portano ad alterare la peculiare tutela costituzionale del lavoro prevista per « tutte le sue forme e applicazioni » ed a ledere il fondamentale principio di uguaglianza, inficiando di illegittimità costituzionale l'intera disciplina del privilegio del professionista di cui agli articoli 2751 n. 5, 2778 n. 14 del codice civile e art. 66, 2° comma della legge 30 aprile 1969 n. 153, per violazione dei principi sanciti agli artt. 1, 3 e 35 della Costituzione, questione già dibattuta in dottrina e sollevata nella pratica;

Dato che l'ampia tutela accordata ai crediti dei lavoratori subordinati col riconoscimento del privilegio in misura integrale e col collocamento al primo posto nell'ordine delle prelazioni di cui all'art. 2778 del codice civile ha finalmente attuato il precetto costituzionale, per altro con manifesta incompiutezza, dato che eguale trattamento avrebbero richiesto — per l'omogeneità delle rispettive situazioni — i crediti dei professionisti, non si può non rilevare la grave anomalia dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969 che, nell'ambito di una legge speciale volta a disciplinare una particolare materia di carattere previdenziale, ha introdotto una profonda modifica ad una disciplina di carattere generale contenuta in un apposito capo del codice civile e ciò con inaccettabile tecnica legislativa e senza richiedere il parere di questo Consiglio, Organo di rappresentanza dell'Ordine forense, pure interessato ed anzi pregiudicato dalla disposta modifica;

Tutto ciò premesso e considerato, mentre ribadisce il principio che nessun provvedimento legislativo né regolamento che interessi comunque l'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori deve esser adottato senza il preventivo parere del Consiglio Nazionale Forense,

delibera

di interessare il Ministro di Grazia e Giustizia affinché, al più presto, si faccia promotore d'un disegno di legge che per le retribuzioni dei professionisti e d'ogni altro prestatore d'opera intellettuale, dovuta per l'ultimo anno dell'attività prestata, preveda una collocazione al terzo posto dopo i crediti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 66, della legge 30 aprile 1969 n. 153, precedendo così quelli indicati ai n. 1 e segg. dell'art. 2778 del codice civile e con l'applicazione della norma di cui all'art. 2776 dello stesso codice.

Roma, 15 maggio 1970

IL SEGRETORIO

F.to Avv. V. AYMONE

IL PRESIDENTE

F.to Prof. Avv. E. GUICCIARDI

MODIFICHE DELL'IMPOSTA SUI REDDITI DI LAVORO

Il Consiglio Nazionale Forense:

- convocato in adunanza straordinaria il 26 giugno 1970;
- esaminate le proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate alla Camera dei Deputati e registrate ai nn. 162, 505, 508, in corso d'esame da parte della Camera, contenenti modifiche alle disposizioni relative alla imposta sui redditi di lavoro;
- considerato che nell'emendamento presentato dal Governo relativamente alle proposte suddette, ed in sostituzione dell'intero articolo I di esse, viene attribuita la detrazione più bassa, tra tutte quelle previste, al reddito della Cat. C.1 degli artisti e dei professionisti, che deve considerarsi reddito di lavoro autonomo;
- ritenuto che moltissimi professionisti hanno redditi nettamente inferiori a quelli di molti lavoratori dipendenti, come dimostrano i numerosi casi in cui la libera professione è stata abbandonata per impieghi pubblici e privati;
- rilevata la estrema leggerezza con la quale i liberi professionisti sono stati presentati alla pubblica opinione come una categoria di evasori fiscali, col dire che il numero delle dichiarazioni dei redditi non corrisponde a quello degli iscritti negli albi;
- sottolineato che molti invece sono i professionisti anziani che mantengono la iscrizione soltanto per ragioni di carattere morale, molti i giovani che non hanno ancora redditi tassabili e molti ancora gli iscritti che di fatto non svolgono attività professionale;
- all'unanimità

delibera

di segnalare ancora una volta l'errore in cui si persiste nella valutazione del reddito dei professionisti agli effetti della imposta di R.M. e Complementare;

fa voti

affinché il reddito di lavoro dei professionisti sia equiparato totalmente al reddito di ogni altro lavoro, con classificazione di esso nella Cat. C.2, così correggendo il testo dell'emendamento governativo all'art. 1 della proposta di legge sopra ricordata.

INOLTRE

poiché, secondo notizie di stampa, il Governo si propone di presentare ulteriori emendamenti diretti: *a)* ad introdurre l'obbligo del pagamento del tributo mediante ritenuta di acconto alla fonte del reddito, sui compensi che le persone giuridiche corrispondono ai professionisti; *b)* a stabilire l'obbligo della tenuta dei registri contabili da parte degli stessi professionisti,

fa riserva

di esaminare le proposte in questione non appena le stesse dovessero essere presentate, fin d'ora chiarendo che l'obbligo dei registri, imposto agli studi professionali quasi fossero imprese commerciali o industriali, concreterebbe violazione del principio del segreto professionale, elemento essenziale della libera professione.

Dà mandato

al Presidente di comunicare il presente ordine del giorno ai Presidenti delle due Camere, ai Ministri di Grazia e Giustizia, del Bilancio, del Tesoro e delle Finanze, nonché ai Presidenti delle relative Commissioni parlamentari, a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori ed ai Consigli Nazionali degli altri Ordini professionali.

Roma, 26 giugno 1970

IL SEGRETARIO

F.to AVV. V. AYMONE

IL PRESIDENTE

F.to Prof. AVV. E. GUICCIARDI

LA DIFESA NEI PROCESSI DI LAVORO

Il Consiglio Nazionale Forense:

Avuta notizia che presso la Camera dei Deputati è in corso l'esame del disegno di legge n. 524 e delle proposte di legge n. 903 e 966 ed in particolare l'art. 436 del progetto, secondo il quale nei processi di lavoro la parte potrebbe stare in giudizio personalmente o farsi assistere da un rappresentante di una Associazione Sindacale;

Fatta ogni riserva in ordine alla stessa legittimità costituzionale di tale disposizione;

e l e v a

contro di essa la più vibrata protesta rilevando che la stessa, mentre non giova né all'Amministrazione della Giustizia, né tanto meno all'interesse della parte, è chiaramente lesiva degli interessi soprattutto morali degli Avvocati d'Italia, la cui opera professionale verrebbe in questo modo gravemente svilita e non soltanto sotto il profilo formale

e s p r i m e

la certezza che la disposizione tanto improvvida ed ingiusta sarà eliminata dal testo definitivo della legge.

Roma, 26 giugno 1970

IL SEGRETORIO

F.to AVV. V. AYMONE

IL PRESIDENTE

F.to Prof. AVV. E. GUICCIARDI

IN AGITAZIONE I COLLEGHI TORINESI

È pervenuto dal Consiglio dell'Ordine di Torino il seguente « ordine del giorno » che pubblichiamo sia per l'interesse degli argomenti trattati sia per esprimere, anche con questo mezzo, l'adesione e l'approvazione del Foro di Bologna:

L'Assemblea Straordinaria degli Avvocati e dei Procuratori di Torino, riunita il giorno 25 giugno 1970 nella sala della biblioteca dell'Ordine presso il Palazzo di Giustizia, con l'intervento personale, o per delega, dei Presidenti degli Ordini Forensi di Acqui, Alba, Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Saluzzo e Verbania, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

« *Provvedimenti ed iniziative da adottare a tutela dei diritti della difesa e del segreto professionale*, in merito alle disposizioni del progetto di riforma tributaria concernenti:

- imposizione dei libri contabili obbligatori per i professionisti;
- prelievo tributario all'origine di una quota sulle parcelle dei professionisti ».
- Sentita la relazione del Consiglio dell'Ordine ed i successivi interventi;
- Preso atto della decisione del Consiglio dei Ministri circa la istituzione di trattenuta sui compensi professionali da effettuarsi ad opera di società ed imprese;

esprime

la propria protesta per un provvedimento che, nella attuale situazione di legislazione fiscale, altro non rappresenta se non una nuova imposta a carico di taluni Professionisti, e ne chiede la revoca, ove già efficiente, riservando ogni azione anche in sede di Corte Costituzionale.

* * *

Preso altresì atto del progetto di riforma tributaria che, nell'art. 15, prevede la obbligatorietà dei libri contabili per i professionisti, con la conseguente facoltà di ispezione degli incartamenti di studio da parte della Polizia Tributaria,

esprime

la propria vibratissima protesta per tale progetto, che rappresenta una gravissima ed inammissibile lesione del segreto professionale posto a tutela degli interessi del cittadino e del diritto di difesa sancito dalla Costituzione,

delibera

— *di entrare immediatamente in agitazione.*

dà mandato

al Consiglio di stabilire, anche d'intesa con gli Ordini Forensi e con i Rappresentanti delle altre categorie professionali i tempi ed i modi della agitazione stessa.

Prende atto

dell'adesione dei Presidenti degli Ordini Forensi di Acqui, Alba, Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Saluzzo e Verbania.

Delibera altresì

fin d'ora e per intanto di invitare i Colleghi del Foro torinese ad astenersi da ogni attività giudiziaria nei giorni 1, 2, 3 e 4 luglio prossimi.

Manda infine

alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Torino di comunicare il presente ordine del giorno al Sig. Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Ministro delle Finanze, al Consiglio Naz. Forense, alla Unione delle Curie, alla Cassa Naz. di Previdenza Avvocati e Procuratori ed ai Presidenti di tutti gli Ordini Forensi, e di dare comunicazione telegrafica della *astensione da ogni attività giudiziaria del Foro torinese* alle Autorità sopra specificate ed alla locale Magistratura.

CONTRIBUTO ANNUALE

I colleghi che ancora non vi hanno provveduto sono pregati di voler versare con cortese premura il contributo annuale di iscrizione agli Albi.

L' I.G.E. DEI PROFESSIONISTI

Nella circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle II.DD.) n. 148 del 27 settembre 1969 sono contenute le seguenti disposizioni per quanto riguarda l'I.G.E. dovuta dai professionisti:

« Le iscrizioni provvisorie dell'I.G.E. dovuta dai professionisti vanno effettuate in appositi ruoli ordinari di II serie IGE. Vanno iscritti — con ripartizione del tributo nelle normali 6 rate — i proventi lordi dichiarati dagli interessati entro il 31 marzo dell'anno di compilazione del ruolo.

L'imposta è applicata con l'aliquota dell'1,60 %, maggiorata dagli aggi di riscossione e dell'addizionale 5 % istituita con la Legge 26 novembre 1955 n. 1177, che prevede l'applicazione della stessa addizionale su tutti i tributi ordinari riscuotibili per ruoli esattoriali ».

BIBLIOTECA

Il Consiglio ha acquistato per la biblioteca della Corte d'Appello e del Consiglio stesso i seguenti volumi:

AMATO GIULIANO - *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*. Giuffrè, 1967.

BRICOLA FRANCO - *La discrezionalità nel diritto penale*. Giuffrè, 1965.

CAMERINI GIORGIO - *La grazia, la liberazione condizionale e la revoca anticipata delle misure di sicurezza*. Cedam, 1967.

CAMPISI NICOLA - *I reati di vilipendio*. Cedam, 1968.

CANDIAN ALBERTO - *Il sequestro conservativo penale*. Cedam, 1955.

CARNELUTTI FRANCESCO - *Teorie del falso*. Rist., Cedam., 1935.

CONTI LUIGI - *Diritto penale commerciale*. Vol. I e II, UTET, 1965.

CORDERO FRANCO - *Il giudizio d'onore*. Giuffrè, 1959.

CORDERO FRANCO - *Procedura penale*. Giuffrè, 1966.

CRISTIANI ANTONIO - *Il delitto di falsità personale*. Cedam, 1955.

- DE CUPIS ADRIANO - *Il danno*. Vol. II, Giuffrè, 1969.
- DEL POZZO C. U. - *La libertà personale nel processo penale italiano*. UTET, 1962.
- DE LUCA GIUSEPPE - *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale*. Giuffrè, 1963.
- DURIGATO LAURETTA - *Sul delitto di infedele patrocinio*. Cedam, 1966.
- GALLO ETTORE - *Il delitto di attentato nella teoria generale del reato*. Giuffrè, 1966.
- GIANTURCO VITO - *La prova indiziaria*. Giuffrè, 1958.
- GROSSO CARLO FEDERICO - *Lineamenti dell'interesse privato in atti di ufficio*. Giuffrè, 1966.
- LOZZI GILBERTO - *Favor rei e processo penale*. Giuffrè, 1968.
- MALINVERNI ALESSANDRO - *Teoria del falso documentale*. Giuffrè, 1958.
- MASSA CARLO - *Il presidente del collegio penale e le sue funzioni*. Jovene, 1959.
- MASSA MICHELE - *Le attenuanti generiche*. Jovene, 1959.
- MASSA MICHELE - *Contributo all'analisi del giudizio penale di primo grado*. Giuffrè, 1964.
- MOLARI ALFREDO - *La tutela penale della condanna civile*. Cedam, 1960.
- PAGLIARO ANTONIO - *La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto*. Giuffrè, 1966.
- PANSINI GUSTAVO - *La cantumacia nel diritto processuale penale*. Jovene, 1963.
- PISANI MARIO - *La tutela penale delle prove formate nel processo*. Giuffrè, 1959.
- PISANI MARIO - *Il divieto della « reformatio in peius » nel processo penale italiano*. Giuffrè, 1967.
- VIROTTA ITALO - *La perizia nel processo penale italiano*. Cedam, 1968.

IL NUOVO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato il Cons. Dottor SEBASTIANO DI MARCO quale nuovo Presidente del Tribunale di Bologna.

Il Foro bolognese — che già per molti anni ebbe modo di apprezzare le doti dell'illustre magistrato — gli rivolge il più cordiale benvenuto, con l'augurio di un proficuo e intenso lavoro.

ANCORA SUL PARCHEGGIO

Il Consiglio non ha cessato di interessarsi della vicenda del parcheggio di piazza dei Tribunali, riservato ai magistrati. Dopo quanto abbiamo riferito nei numeri precedenti, l'ufficio legale del Comune ha trasmesso copia dell'ordinanza del Sindaco, in data 24 aprile 1970, che istituisce il parcheggio.

Ecco il testo integrale del documento:

IL SINDACO

Premesso che l'area comunale, posta in Piazza dei Tribunali, antistante il Palazzo di Giustizia, destinata a giardino, è ora in parte adibita a parcheggio custodito a pagamento;

che tale area, nel suo complesso, può ospitare circa 50 autovetture, mentre la parte posta a sinistra del passo carrabile che ad essa immette dalla Piazza dei Tribunali, può servire per la sosta di circa 30 autovetture;

che il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati della Regione Emilia-Romagna, ha chiesto al Comune di riservare una parte dell'intera area alla sosta delle autovetture dei Magistrati bolognesi, onde consentire ai medesimi il regolare svolgimento del loro servizio;

che il Presidente della Corte d'Appello, con nota in data 5 febbraio 1970 ha sottolineato gli inconvenienti che si verificano per l'espletamento delle funzioni cui sono addetti molti Magistrati, specie degli uffici istruzione, della Procura e della Pretura, per la mancanza di uno spazio riservato alla sosta delle autovetture di almeno una parte dei medesimi;

considerato che il Comune ha l'obbligo di fornire la sede per gli uffici giudiziari e, conseguentemente, di prendere tutte le misure ed assumere tutti i provvedimenti perché l'espletamento delle funzioni giudiziarie — che certamente fanno parte dei servizi pubblici d'interesse collettivo — non subisca intralci per quanto attiene ai compiti gravanti sul Comune, relativi, come si è detto, alla Sede degli uffici ed ai servizi alla predetta funzione connessi;

che fra i doveri del Comune esiste indubbiamente anche quello di predisporre, nelle adiacenze della Sede degli uffici giudiziari, apposite aree adatte alla sosta delle autovetture dei Magistrati, che quotidianamente si recano nel Palazzo di Giustizia e che delle autovetture proprie usano per gli incumbenti che dalla loro delicata funzione derivano;

che tale dovere per il Comune è necessità per l'interesse pubblico appaiono tanto più imperiosi, in quanto riducendo il disagio dei Magistrati si viene a facilitare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale (specie se si tiene presente che, per le note carenze dell'organizzazione degli uffici, sono costretti, fra l'altro, al quotidiano trasporto, dalle rispettive abitazioni

all'ufficio e viceversa, di voluminosi incarti e libri, anche perché un sensibile numero degli stessi Giudici non dispone neppure di un posto di lavoro o di studio nell'interno del Palazzo di Giustizia);

che l'interesse pubblico a riservare uno spazio apposito ad un certo numero di automezzi dei Magistrati emerge anche dalla considerazione che questi, nella quasi totalità, sono chiamati a compiere atti urgenti e spesso anche di polizia giudiziaria, ossia servizi che richiedono la presenza, nelle adiacenze degli uffici, delle loro macchine che, in mancanza di quelle ufficiali, ognuno usa, con sacrificio economico personale, per svolgere una funzione al servizio della collettività;

che l'art. 4 del vigente codice della strada consente al Sindaco di « riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse »;

che nell'interesse pubblico rientra immancabilmente anche l'interesse collettivo al regolare svolgimento delle funzioni giurisdizionali, che può venire, appunto, facilitato consentendo ai Magistrati di avere a disposizione, nelle adiacenze del loro ufficio, la macchina che ad ognuno serve o può servire per compiere quelle operazioni urgenti che, come si è detto, la funzione giurisdizionale richiede.

Ritenuto che l'area in argomento e più esattamente la parte di tale area posta sulla sinistra del già ricordato passo carrabile e delimitata da appositi segnali, che, fra l'altro, è ben distinta dalla sede viaria essendo divisa da questa da un marciapiedi in rilievo, può sopperire, sia pure solamente in parte, alle predette esigenze di interesse pubblico riguardante la giustizia;

che, pertanto, appare necessario ed urgente, in applicazione dell'articolo 4 del vigente Codice stradale, riservare lo spazio più volte ricordato e delimitato da appositi segnali, alla sosta delle autovetture dei Magistrati che prestano servizio nel Palazzo di Giustizia di Bologna, purché tali macchine siano munite di contrassegno, da rilasciarsi dalla Corte d'Appello locale;

visto l'articolo 4 del T.U. della Legge 15 giugno 1959 n. 393;
su proposta dell'Ufficio Comunale del Traffico;

ordina

— che la sosta nell'area distinta in premessa sia disciplinata nel modo seguente:

- a) sosta riservata ai veicoli dei Magistrati muniti di contrassegno sul lato sinistro del passo carraio, delimitato da apposita segnaletica verticale;
- b) sosta regolarmente per ore una, dalle ore 8 alle ore 20 esclusi i festivi, sul lato destro del passo carraio, delimitata da apposita segnaletica verticale e orizzontale.

Revoca

— Il parcheggio riservato alla Polizia, il parcheggio a pagamento e tutte le disposizioni precedenti che nella suindicata area siano in contrasto con la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale il 24 Aprile 1970.

* * *

Di fronte ad un provvedimento amministrativo, il Consiglio si è posto il problema se promuovere, o non, l'impugnazione. È stato interpellato anche uno specialista di diritto amministrativo. Ma di là da considerazioni di diritto, che avrebbero probabilmente permesso di fondare un ricorso non avventato, è prevalso l'intendimento, responsabilmente assunto dal Consiglio stesso, di non dare all'episodio dimensioni maggiori di quanto esso meriti. Con la persistente disfunzione di troppi settori della giustizia, una « guerra del parcheggio » sarebbe parsa, non senza ragione, almeno anacronistica.

Resta tuttavia il rammarico per questa disposizione, affiorante nella magistratura, a considerare certi suoi problemi in modo chiuso e quasi, vorremmo dire, corporativo, e per la prontezza con la quale l'amministrazione comunale ha ritenuto di accogliere un'istanza settoriale senza preoccuparsi di interpellare contestualmente tutte le categorie di operatori della giustizia. Dalla mancanza di un vero dibattito, aperto in termini generali e tenendo presente il problema nel suo complesso, non poteva che sortire un provvedimento insoddisfacente, di sostanziale privilegio anche se motivato con cura (con troppa cura, anzi!).

L'opinione pubblica, e non solo quella degli avvocati, ne è restata con la bocca amara, come dimostra il persistere di interrogativi sulla stampa di informazione: si veda la lettera di un cittadino su « Il Resto del Carlino » del 14 luglio 1970.

Il Consiglio ha poi preso gli opportuni contatti per valutare la possibilità e la convenienza di acquisire la disponibilità di un'area privata, nei pressi del Tribunale, da adibire a parcheggio riservato agli avvocati. Di questa iniziativa gli iscritti verranno prossimamente informati, non appena siano favorevolmente conclusi i contatti ora in corso.

CONCORSI E PREMI

ASSEGNATO IL PREMIO « ALBERTO VIGHI »

La Commissione per il Premio « Alberto Vighi », nominata a termini dello statuto dal Consiglio dell'Ordine nelle persone di

Avv. SALVATORE MAUCERI - presidente del Consiglio dell'Ordine e, per statuto, presidente della Commissione;

Dott. ERNESTO DARDANI - Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Bologna;

Avv. Prof. PIETRO RESCIGNO - ordinario di Istituzioni di diritto privato nell'Università di Bologna;

Avv. ANGIOLA SBAIZ - componente del Consiglio dell'Ordine;

Avv. FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELI - componente del Consiglio dell'Ordine;

ha ritenuto meritevole del premio il lavoro presentato dalla dott.ssa MARIA VIRGILIO, iscritta nel Registro dei Praticanti Procuratori di Bologna.

Il tema, come già abbiamo riferito, era « *Il procedimento civile in camera di consiglio avanti il Tribunale per i minorenni* ».

Il Consiglio dell'Ordine si è riunito la mattina del 13 giugno per il conferimento del premio, consistente quest'anno in una somma di L. 400.000. Era presente anche l'avv. Roberto Vighi, che ha ringraziato il Presidente avv. Mauceri per il commosso ricordo del compianto dottor proc. Alberto Vighi, ed ha rivolto parole di augurio e compiacimento alla vincitrice del premio.

VARIAZIONI DEGLI ALBI

(dal 30 aprile al 17 giugno 1970)

Iscrizioni albo avvocati

Avv. GIUSEPPE BAIETTI

Avv. LILIANA FEDI ZAMBELLINI ARTINI

Iscrizioni Registro Praticanti Procuratori

(con autorizzazione al patrocinio avanti le Preture)

Dott. PIERGIOVANNI ALLEVA

Dott. GABRIELLA DALLEA

Dott. LETTERIO SCIRÈ

Cancellazioni

Avv. LUIGI GANDOLFI
Avv. IGNAZIO PACE
Avv. PAOLO VIVARELLI
Dott. FERDINANDO CARDINALI
Dott. FRANCO MAGNISI
Dott. ANTONIO ROSSIN

ERRATA CORRIGE

nell'Albo degli Avvocati e Procuratori di Bologna aggiornato al 28 febbraio 1970 sono da apportare le seguenti variazioni:

* CAPPELLO Avv. VALERIO (*va aggiunto l'asterisco Cassazione*)
FIORINI Dott. Proc. GUALTIERO - Via Rubbiani, 5 - *anzichè via Rubbiani, 3*
LORENZINI Avv. UMBRO - Via C. Battisti, 33 - Tel. 262.902 - 262.903 - *anzichè Via D'Azeglio, 27 - Tel. 224.447*
SALVATI Avv. ADOLFO - Via Guerrazzi, 28; SALVATI Avv. MARIO - Via Guerrazzi, 28 - Tel. 228.829 - *anzichè Tel. 223.620*
TAROZZI Avv. GUIDO un solo n. telefonico 236.017 - *e non anche 263.671*
TARUFFI Avv. FEDERICO *va aggiunto al primo n. telefonico 222.785 - anche il 263.671*

CURATELE FALLIMENTARI (dal 21 aprile 1970 al 5 giugno 1970)

ORIOLO SILVIO - Esercente commercio di articoli sanitari - G. D. Dott. ODDONE - sentenza 17-4-1970 - Curatore dott. proc. Mauro Giusti.
S.a.s. REDAS di Baraldi Cav. Vittorio & C. - G. D. Dott. ODDONE - sentenza 28/29-4-1970 - Curatore avv. Arrigo Ghiselli.
MONTI GUALTIERO - Esercente il commercio di combustibili - G. D. Dott. CHILLEMI - sentenza 15-5-1970 - Curatore avv. Teobaldo Coccio.
VANNINI RICCARDO - Esercente lavori di muratura - G. D. D'APOTE - sentenza 12-5-1970 - Curatore dott. Proc. Battista Vittorio Destito.

SI RACCONTA CHE

Un presidente di Tribunale aveva l'abitudine di interrompere le udienze, rinviandole al pomeriggio, tutti i giorni alla stessa ora; giusto in tempo per arrivare a casa e trovare la pastasciutta « al dente », come a lui piaceva.

Un giorno l'ordine di sospensione dell'udienza venne dato mentre si svolgeva un processo al quale era interessato un avvocato di altro Foro, del tutto ignaro di quella « prassi ». L'avvocato protestò per una così improvvisa e ingiustificata sospensione.

— Avvocato, intende sollevare una questione formale?

— Sì, signor Presidente. Desidero sapere in base a quale articolo del codice di procedura Ella ritiene di poter sospendere un procedimento in corso di svolgimento e assai prossimo alla conclusione.

— Cancelliere, metta a verbale. Il P.M.?

— Nulla da osservare.

— Il Tribunale si ritira per decidere.

In realtà, il Tribunale si ritirò per... andare a pranzo.

Alle ore 16 il Collegio rientrò in aula e il Presidente comunicò all'avvocato, distrutto dall'attesa e dalla fame:

— Abbiamo impiegato molto tempo perché è stato necessario riguardare tutto il codice. Ma aveva ragione Lei, avvocato, quell'articolo non c'è!

* * *

Parecchi anni fa. Ma autentica. Un presidente di Corte d'Assise ed un Procuratore Generale non andavano d'accordo; questi si offendeva tutte le volte che la Corte comminava una pena maggiore di quella da lui richiesta. Al termine di una sessione, durante la quale la cosa si era verificata più volte, il P.M. pronunciò l'ultima requisitoria chiedendo con voce stentorea che all'imputato (accusato di omicidio aggravato) venisse applicata la pena di morte. Quindi si voltò subito verso il Presidente e gli disse seccamente:

— E voglio vedere se questa volta sei capace di dargli di più!